ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla MOTTA&BOSCO Società Agricola Coop. per lo stabilimento sito in comune di San

Pietro in Casale, via Setti n° 3581

n. DET-AMB-2017-2781 del 31/05/2017

Proposta n. PDET-AMB-2017-2894 del 31/05/2017

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante STEFANO STAGNI

Determinazione dirigenziale

Oggetto

Questo giorno trentuno MAGGIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.



ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla MOTTA&BOSCO Società Agricola Coop. per lo stabilimento sito in comune di San Pietro in Casale, via Setti n° 3581

II Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

- 1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla MOTTA&BOSCO Società Agricola Coop. per lo stabilimento ubicato nel Comune di San Pietro in Casale, via Setti n° 3581 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui in acque superficiali⁴
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
 - Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs.152/2006 per l'utilizzazione agronomica della frazione liquide e palabile del digestato (Regolamento Regione Emilia Romagna n° 1 del 04/01/2016 smi)
- 2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3. Il presente atto costituisce modifica non sostanziale della determina di Autorizzazione Unica⁵ rilasciato dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del DLgs n° 387/2003 per l'impianto di produzione energia elettrica

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale...."..

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

Autorizzazione Unica all'impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del DLgs 387/2003 con atto determina n°1529 PG101378 del 13/06/2011 rilasciato della Provincia di Bologna e successivo aggiornamento determina n° 2103 PG n° 112931 del 16/07/2014

da fonti rinnovabili mediante la combustione di biogas da biomasse vegetali non costituenti rifiuto, limitatamente alle tematiche ambientali ivi comprese e sostituisce le conseguenti prescrizioni, ossia per le emissioni in atmosfera ed emissioni odorigene (sostituzione delle prescrizioni da 39 a 48 dell'allegato A alla determina n°1529/2011 e l'allegato subB della stessa determina), scarichi di reflui in acque superficiali (sostituzione della prescrizione 49 dell'allegato A alla determina n°1529/2011 e l'allegato subC della stessa determina), utilizzo agronomico del digestato (sostituzione delle prescrizioni da 50 a 58 dell'allegato A alla determina n°1529/2011). Resta invariata ogni altra prescrizione contenuta nell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi del DLgs 387/03 atto di determina n° 1529 PG n°101378 del 13/06/2011, modificato dalla determina n°2103 PG 112931 del 16/07/2014. Il presente atto, va conservato unito all'Autorizzazione Unica stessa, quale parte integrante, in quanto ne costituisce aggiornamento.

- 4. Come disposto dalla Delibera della Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n° 51/2011 e DGR n°1495/2011⁶, al primo rinnovo delle autorizzazioni settoriali contenute in autorizzazione unica energetica debbono essere programmati gli interventi di adeguamento dell'impianto alle disposizioni tecniche della DGR 1495/2011. Visto il Piano di Adeguamento presentato in data 27/10/2016 dalla MOTTA&BOSCO Società Agricola Coop⁷, si prescrive che la realizzazione dello stesso venga completata entro il 30 settembre 2017, salvo eventuali comunicazione e richieste di proroghe purché opportunamente motivate.
- 5. Non vengono prescritte ulteriori campagne di monitoraggio degli odori oltre a quelle previste per legge e già ultimate nei primi due anni di funzionamento dell'impianto, valutato che non risultano al momento segnalazioni di disagio olfattivo nell'intorno dell'impianto imputabile all'attività svolta; potranno essere prescritte ulteriori campagne di monitoraggio nel futuro, qualora se ne ravvisasse la necessità.
- 6. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁸;
- 7. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁹
- 8. Obbliga la MOTTA&BOSCO Società Agricola Coop. a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata¹⁰
- 9. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
- 10. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

⁶ DGR n° 1495/2011 "Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas"

Documentazione integrativa agli atti con PGBO/20386 del 28/10/2016

⁸ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁹ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

¹⁰ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

11. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La MOTTA&BOSCO Società Agricola Coop., c.f. 00292800372 e p.iva 0049967120400, avente sede legale in comune di San Pietro in Casale, via XX Settembre e stabilimento in comune di San Pietro in Casale, via Setti n° 3581, ha presentato in data 14/12/2015 al SUAP Associato Reno Galliera una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale¹¹.

Tale domanda contiene la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali. L'impianto svolge attività di produzione energia elettrica da biogas da biomasse ed è attualmente autorizzato ai sensi dell'art 12 del Dlgs 387/2003 con Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna¹².

La domanda di AUA richiama le altre matrici ambientali (autorizzazione alle emissioni in atmosfera, valutazione di impatto acustico e comunicazione di utilizzazione agronomica del digestato) per le quali è dichiarato che non sono state apportate modifiche rispetto alla situazione autorizzata.

In data 28/10/2016 sono pervenute le integrazioni 13 richieste, contenti il Piano di adeguamento dell'impianto alle prescrizioni tecniche stabilite dalla normativa regionale sopravvenuta (Delibere di Giunta Regione ER n°1496/2011 e n° 1495/2011). Ai sensi della Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n° 51 del 26/07/2011 infatti, in sede di rinnovo della prima delle autorizzazioni settoriali rilasciate unitamente all'Autorizzazione Unica ex Dlgs 387/2003, deve essere effettuato l'adeguamento alle prescrizioni tecniche stabilite dalla normativa regionale sopravvenuta (Delibere di Giunta Regione ER n°1496/2011 e n° 1495/2011). Il presente atto approva la proposta di adeguamento presentata stabilendo la sua realizzazione entro il 30 settembre 2017, salvo eventuali comunicazione e richieste di proroghe purché opportunamente motivate.

In data 06/12/2016 la MOTTA&BOSCO Società Agricola Coop. ha inviato comunicazione ai sensi del DM 118/2016 in merito al rispetto dei nuovi limiti di concentrazione ammessa di composti organici volatili ed è dichiarato che non sono necessari interventi di adeguamento per il rispetto dei nuovi valori.

In data 06/02/2017 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE di Bologna¹⁴.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna
via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it
Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Domanda di AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 145146 del 18/12/2015, confluita in pratica Sinadoc n° 10601 del 2016

Autorizzazione Unica all'impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del DLgs 387/2003 con atto determina n°1529 PG n°101378 del 13/06/2011 e successivo aggiornamento con determina n° 2103 PG n°112931 del 16/07/2014

Documentazione integrativa agli atti con PGBO/2016/20386 del 28/10/2016

¹⁴ Parere agli atti con PGBO/2017/2579

Si rilascia pertanto l'A.U.A. che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche in acque superficiali come individuati in allegato B
 quale parte integrante e sostanziale del presente atto
- Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs.152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli
 effluenti di allevamento e del digestato come individuati in allegato D
- Si dà atto che la MOTTA&BOSCO Società Agricola Coop. dichiara, relativamente alla valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995, che non sono state apportate modifiche rispetto a quanto autorizzato con atto di autorizzazione unica e pertanto non sono stabilite ulteriori prescrizioni.

Il Responsabile UO Autorizzazioni e Valutazioni Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.



Autorizzazione Unica Ambientale

MOTTA&BOSCO Società Agricola Coop. - Comune di San Pietro in Casale - via Setti nº 3581

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione energia elettrica da biogas da biomasse svolta dalla MOTTA&BOSCO Società Agricola Coop. nello stabilimento ubicato in Comune di San Pietro in Casale, via Setti n° 3581, secondo le seguenti prescrizioni:

 La MOTTA&BOSCO Società Agricola Coop. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

3800 Nm³/h

EMISSIONE E1

Portata massima

PROVENIENZA: IMPIANTO DI COGENERAZIONE

Durata massima	24 h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI	
Materiale particellare Composti organici volatili (espressi come C-org totale)(*) Ossidi di azoto Ossidi di zolfo (espressi come SO2) Monossido di carbonio Composti inorganici del cloro (espressi come HCI)	10 mg/Nm ³ 100 mg/Nm ³ 450 mg/Nm ³ 350 mg/Nm ³ 500 mg/Nm ³ 10 mg/Nm ³

(*) escluso il metano

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: TORCIA DI COMBUSTIONE

EMISSIONI E3

PROVENIENZA: DISPOSITIVO SOVRAPRESSIONE FERMENTATORE

EMISSIONI E4

PROVENIENZA: DISPOSITIVO SOVRAPRESSIONE POST - FERMENTATORE

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna
via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it
Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Il gestore di stabilimento dovrà dotarsi di un registro, con pagine numerate e firmate dal responsabile o gestore stesso, ove dovrà essere annotata la data e l'ora di avvio di ogni emissione di emergenza, la causa dell'avvio ed il tempo in cui l'emissione è rimasta attiva (data e ora del termine dell'emissione di emergenza), nonché gli interventi attuati per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell'impianto. Tale registro dovrà essere tenuto presso l'impianto, aggiornato ed a disposizione degli enti di controllo.

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA E RAFFREDDAMENTO LOCALE MOTORE

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siamo disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 ed UNI EN ISO 16911-1:201 ;per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 per la determinazione del materiale particellare:
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna
via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

 UNI EN 1911:2010; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCI;

Possono inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non

sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione ± Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

- 2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Territoriale di Arpa Sezione di Bologna devono essere informati entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
- 3. La presa di campionamento dell'emissione E1, dovrà essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
- 4. In relazione a ciascuna fase del ciclo produttivo, compresa quella di scarico, movimentazione e stoccaggio delle materie prime e delle biomasse vegetali, la MOTTA&BOSCO Società Agricola Coop. dovrà adottare ogni accorgimento impiantistico e gestionale, che permetta di minimizzare e mantenerne contenuta l'entità delle emissioni, con particolare riferimento all'eventuale impatto odorigeno delle emissioni diffuse e delle polveri: a tal fine dovranno essere previsti, ove tecnicamente possibile, dispositivi di chiusura o chiusure rimovibili.
- 5. Nel caso si verifichino situazioni anomale, determinate sia da condizioni prevedibili che da condizioni imprevedibili che possono intervenire durante l'esercizio dell'impianto e che portano ad una variazione significativa dei normali impatti, come ad esempio l'estrazione degli agitatori, che possono comportare la fuga, se pur temporanea di biogas e la formazione di esalazioni maleodoranti, la ditta

deve darne tempestiva comunicazione ad ARPAE Bologna a mezzo PEC, fornendo indicazioni sulle cause tecniche e la presunta durata della fermata egli eventuali interventi. Dovrà essere garantito il periodico spazzamento e lavaggio dei piazzali esterni, al fine di contenere la formazione di polveri e di eventuali esalazioni maleodoranti.

- 6. L'impianto dovrà essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle parti/apparecchiature soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni cementate ed asfaltate, alle reti fognarie e relative vasche terminali e pozzetti. Gli impianti di presidio ambientale nonché i dispositivi di sicurezza atti a bloccare gli scarichi in caso di anomalia, dovranno essere mantenuti sempre in funzione ed in perfetta efficienza. Le vasche di trattamento delle acque di prima pioggia devono essere sottoposte a periodiche operazioni di pulizia, verifica e controllo da parte di Ditta specializzata in materia. Degli interventi effettuati dovrà essere redatta e conservata idonea registrazione a disposizione degli Enti di controllo.
 - 7. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 parte quinta.
 - 8. La MOTTA&BOSCO Società Agricola Coop. dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per il punto di emissione E1.
 - La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro, tenuto a disposizione delle Autorità di controllo. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni.
 - 9. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della MOTTA&BOSCO Società Agricola Coop., con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
 - **10.** Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.



Autorizzazione Unica Ambientale

MOTTA&BOSCO Società Agricola Coop. - Comune di San Pietro in Casale - via Setti nº 3581

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello Scarico

Scarico delle acque meteoriche di dilavamento recapitanti in fosso di campagna confluente nello scolo Valle.

I reflui sono composti dalle acque meteoriche derivanti dal dilavamento delle trincee nelle aree non in uso o dilavanti la copertura in nylon dei cumuli di insilato ed acque meteoriche derivanti dal dilavamento dei piazzali asfaltati.

Detti reflui vengono convogliati in una vasca di prima pioggia completa di disoleatore.

Le acque di prima e seconda pioggia confluiscono direttamente nello scolo Valle.

Il pozzetto di campionamento posizionato subito a monte dello scarico nel recettore è dotato di paratia per l'intercettazione di eventuali sversamenti accidentali.

Le acque meteoriche derivanti dal dilavamento della platea di accumulo temporaneo del separato solido, posto nelle immediate vicinanze del separatore, le acque meteoriche dal dilavamento delle trincee nell'area del fronte di insilato in uso nonché le acque meteoriche dal dilavamento della trincea del digestato solido vengono intercettate e riutilizzate nel ciclo produttivo.

Prescrizioni

- Ai sensi della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006 lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, considerate potenzialmente contaminabili dalle attività svolte, deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006-parte terza per scarico in acque superficiali limitatamente ai parametri Solidi Sospesi Totali, C.O.D. ed Idrocarburi Totali;
- 2. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - I sistemi di raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue siano realizzati e mantenuti

- conformi a quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto e di riferimento dell'autorizzazione unica;
- La rete di raccolta delle acque meteoriche non venga mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
- Lo svuotamento delle vasche di prima pioggia sia attivato dopo 48-72 ore dall'ultimo eventi meteorico, salvo eventuali prescrizioni del Consorzio di Bonifica Renana relativamente alla sicurezza idraulica. Modalità diverse rispetto a quanto richiesto dalle Delibere regionali in materia di scarico di acque meteoriche di dilavamento (D.G.R.286/2005 e D.G.R.1860/2006) dovranno essere, pertanto, espressamente motivate:
- Tutti i pozzetti di ispezione e/o campionamento siano resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
- Le condotte fognarie di raccolta delle acque meteoriche ed i manufatti ad esse connessi siano sottoposti a verifiche periodiche ed ai necessari interventi di manutenzione e pulizia per mantenere la buona funzionalità idraulica dei sistemi fognari;
- Gli impianti di trattamento delle acque reflue siano sottoposti a periodici interventi di verifica, controllo funzionale e manutenzione e di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
- Il materiale separato dai sistemi di trattamento sia smaltito mediante ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
- Durante la stagione primaverile ed estiva siano eseguiti periodici interventi di manutenzione delle sponde del fosso ricettore per un tratto di almeno 15 metri a valle del punto di immissione dello scarico, allo scopo di eliminare la vegetazione spontanea in eccesso che fosse da intralcio al normale e regolare deflusso delle acque;
- Ogni modifica che si intende apportare alla rete fognaria, rispetto a quanto riportato nella documentazione tecnica dell'impianto, dovrà essere comunicata all' Ente autorizzatorio, anche per l'eventuale aggiornamento dell' atto di autorizzazione;
- 3. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
- 4. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al

sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna:

• Copia della precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G.n°91679 del 26/05/2011 CL 11.4.5/93/2011 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.



Autorizzazione Unica Ambientale

MOTTA&BOSCO Società Agricola Coop. - Comune di San Pietro in Casale - via Setti n° 3581

ALLEGATO C

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del DPR 152/2006

Esiti della valutazione

In data 11/03/2015 al n. 14997, la società ha provveduto ad inviare attraverso il sistema di Gestione Effluenti del portale della Regione Emilia-Romagna la comunicazione per l'utilizzo agronomico del Digestato prodotto dalle seguenti strutture:

 Impianto di Digestione Anaerobica alimentato a Biomasse vegetali sito Comune di San Pietro in Casale (BO), via Setti n. 3581.

La Città Metropolitana di Bologna in data 23/03/2015 al PG 38079 ha ricevuto la comunicazione in via Telematica e in tale data ha provveduto a svolgere la valutazione sui contenuti dichiarati. Visto che il Comune di San Pietro in Casale non ha rilevato nulla di ostativo alla dichiarazione presentata.

Prescrizioni

- 1. La società Titolare dell'impianto è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.
- 2. Fatto salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento Regionale n.1 del 4/01/2016, attualmente in fase di revisione da parte della Regione Emilia Romagna, le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al D.P.R. n. 59 del 2013 e in questo caso il termine di 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione, ferma restando la possibilità da parte dell'autorità competente di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.

- 3. Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, l'azienda deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al d.P.R. n. 59 del 2013.
- 4. La società Titolare dell'impianto è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite PEC gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-SAC di Bologna.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.